

# Consultazione pubblica sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nell'UE: i diritti di coloro che si spostano in Europa

I risultati della consultazione contribuiranno a preparare un'eventuale revisione delle norme dell'UE sul coordinamento della sicurezza sociale. Questa iniziativa fa parte del "pacchetto sulla mobilità dei lavoratori" annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2015 ([http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm)).

## VORREMMO SAPERE COSA NE PENSA!

Questa consultazione pubblica della Commissione europea si rivolge a tutti i cittadini e alle organizzazioni.

## DI COSA SI TRATTA?

I cittadini dell'UE hanno il diritto di lavorare in qualsiasi paese dell'Unione europea e di risiedervi a tal fine<sup>1</sup>.

Il cosiddetto "coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell'UE" definisce una serie di norme per tutelare i diritti delle persone che si spostano all'interno dell'UE, per far sì che non perdano la protezione della sicurezza sociale quando si trasferiscono in un altro paese dell'UE<sup>2</sup>. Chi si trasferisce per lavorare o risiedere in un altro paese dell'UE, è coperto molto probabilmente anche da un altro regime di sicurezza sociale. Ogni sistema di sicurezza sociale è diverso, ad esempio per quanto riguarda le prestazioni che devono essere fornite, le condizioni di ammissibilità, il calcolo delle prestazioni e i contributi da versare. Il diritto dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004, stabilisce norme e principi comuni destinati al coordinamento dei diritti di sicurezza sociale acquisiti in diversi paesi. Ad esempio, le norme garantiscono che un cittadino può essere assicurato in un solo paese in un dato momento, che i periodi di assicurazione possono essere aggiunti ai periodi di assicurazione maturati in un altro paese e che le prestazioni possono essere pagate in un altro paese dell'UE.

La prima strategia europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stata adottata nel 1958. Da allora, le regole sono state aggiornate varie volte e la loro portata è stata estesa per includere più prestazioni di sicurezza sociale e più gruppi di persone, compresi i familiari dei lavoratori e le persone inattive.

La Commissione sta valutando la possibilità di un altro aggiornamento per garantire che le norme sul coordinamento dei regimi previdenziali rispondano agli sviluppi politici, economici e sociali nei paesi dell'UE. Due tipi di prestazioni sono oggetto di particolare attenzione: le prestazioni familiari e le indennità di disoccupazione. Inoltre, la Commissione è interessata al suo parere sulle norme sul distacco dei lavoratori subordinati e autonomi nell'ambito del coordinamento della sicurezza sociale.

## MA COSA SONO ESATTAMENTE QUESTE NORME?

### Prestazioni familiari

Le prestazioni familiari sono tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare le spese familiari nel quadro della legislazione in materia previdenziale di uno Stato membro. La nozione di prestazione familiare ha una portata molto ampia. Comprende assegni per l'educazione dei figli o le indennità parentali, destinati a consentire a un genitore di dedicarsi all'educazione di un figlio in tenera età e far fronte alle altre spese di custodia e mantenimento, o attenuare gli svantaggi economici determinati dalla

<sup>1</sup> Per paesi dell'UE si intendono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Queste regole si applicano anche a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera (e ai loro cittadini).

<sup>2</sup> Le norme di coordinamento della sicurezza sociale si applicano a tutti i paesi dell'UE, più l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera.

rinuncia a un reddito da attività lavorativa. Anche le indennità per l'assistenza ai figli, le prestazioni corrisposte ai genitori che lavorano per la custodia dei figli, sono prestazioni familiari secondo le norme di coordinamento della sicurezza sociale.

Queste prestazioni variano da un paese all'altro. La situazione familiare determina quale paese è tenuto a versarle. Se, ad esempio, un genitore lavora in un paese diverso da quello in cui la sua famiglia risiede, di solito ha diritto a ricevere le prestazioni familiari nel paese in cui lavora. In sostanza, i familiari sono trattati come se risiedessero con il genitore nel paese in cui lavora. Il regolamento sul coordinamento prevale di fatto su qualsiasi requisito di residenza nella legislazione nazionale per quanto riguarda le prestazioni familiari.

Se i membri della famiglia non vivono nel paese in cui lavora ed è assicurato il padre o la madre, la famiglia potrebbe avere diritto alle prestazioni in più di un paese, ad esempio perché l'altro genitore vive o lavora nel paese in cui risiede con i figli. In ogni caso, la famiglia non otterrà due volte le prestazioni familiari: le cosiddette "regole di priorità" stabiliscono quale paese è responsabile della loro erogazione. Per maggiori informazioni sulle regole di priorità: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=863> .

### **Indennità di disoccupazione**

Nel trattare una **domanda di indennità di disoccupazione**, gli enti sono tenuti a tener conto dei periodi di assicurazione completati in altri paesi dell'UE, se ciò è necessario per il diritto all'indennità. Questo vale anche se una persona ha lavorato per un periodo molto breve nel paese dell'ultima attività.

Attualmente si applicano le seguenti norme. Se un lavoratore diventa disoccupato e non ha acquisito periodi sufficienti per rispettare il periodo minimo per avere diritto all'indennità di disoccupazione nel paese in cui la richiede, l'ente di quest'ultimo deve tenere conto dei periodi di assicurazione o di lavoro (dipendente o autonomo) maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro paese dell'UE. Questo esercizio di cumulo dei periodi è denominato "aggregazione".

Il paese in cui viene presentata la domanda è tenuto soltanto a sommare i periodi di assicurazione, di attività lavorativa (dipendente o autonoma) compiuta in un altro Stato membro ai fini dell'acquisizione del diritto all'indennità di disoccupazione, se la persona interessata ha completato da ultimo tali periodi in conformità con la legislazione a norma della quale vengono richieste le indennità. Le norme attuali non specificano la durata del periodo di assicurazione richiesto per l'applicazione del principio di aggregazione.

Si prega di notare che, considerando che il principio dell'aggregazione dei periodi può servire a determinare il diritto alla prestazione, non può essere utilizzato, una volta accertato il diritto, per calcolare l'importo dell'indennità. Pertanto, non garantisce una prestazione di importo superiore.

### **Distacco**

Chi è inviato dal proprio datore di lavoro in un altro paese, resta assicurato secondo la legislazione del paese di origine, se soddisfa le condizioni previste per i lavoratori distaccati. Ciò significa che può lavorare fino a un massimo di 24 mesi per conto di un datore di lavoro che ha sede nel paese di origine. Si vuole così evitare che la situazione previdenziale dei lavoratori sia soggetta a continui cambiamenti in caso di brevi periodi di lavoro all'estero. Le stesse disposizioni si applicano ai lavoratori autonomi che svolgono temporaneamente la stessa o un'analoga attività lavorativa in un altro paese.

### **VORREMMO SENTIRE IL SUO PARERE!**

Il suo contributo alla valutazione delle norme attuali è fondamentale. Forse la dimensione transfrontaliera la riguarda direttamente, perché ha lavorato o vissuto in un paese diverso da quello di origine, oppure desidera esprimere il suo parere sulle norme che si applicano in tali casi.

È possibile inviare i contributi dal 14 luglio al 6 ottobre 2015. La Commissione preparerà una sintesi consolidata e anonima di tutte le risposte pervenute e la pubblicherà online.

### **COME PARTECIPARE**

Rispondere al **questionario** (in una delle lingue ufficiali dell'UE) richiede circa 20 minuti.

### **MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE NORME DELL'UE IN MATERIA DI PRESTAZIONI FAMILIARI**

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=en>

### **MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE NORME DELL'UE IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE**

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=862>

### **Domande sulla consultazione?**

Inviare un'e-mail a:

[EMPL-CONSULTATION-SOCIAL-SECURITY@EC.EUROPA.EU](mailto:EMPL-CONSULTATION-SOCIAL-SECURITY@EC.EUROPA.EU)

### **Clausola di esclusione di responsabilità**

Si ricorda che questo documento di consultazione impegna solo i servizi della Commissione europea che hanno partecipato alla sua elaborazione, funge esclusivamente da base di consultazione e non pregiudica la forma definitiva che dovranno acquisire le decisioni adottate dalla Commissione europea.

Per informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, si consiglia di leggere l'**informativa sulla privacy**.

**Grazie per aver partecipato a questa consultazione e... non esiti a spargere la voce!**

**Cominciamo...**